

## IVA

### **Cessioni non imponibili articolo 8-bis verso soggetti non residenti**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'[articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020](#) ha previsto l'**obbligo**, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972](#), e per gli utilizzatori che intendono fruire di **prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni** da diporto ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto, **di presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate una dichiarazione** attestante le condizioni previste dalla stessa norma.

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 151377 del 15.06.2021](#), emanato in attuazione dell'[articolo 1, comma 711, L. 178/2020](#), è stato **approvato il modello della dichiarazione** e sono state **definite le modalità di presentazione** della stessa.

Secondo quanto disposto espressamente dalla norma istitutiva, le novità introdotte si applicano alle operazioni **effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021**.

Il suddetto provvedimento ha stabilito inoltre che la dichiarazione può essere **presentata direttamente dal dichiarante** o tramite **un soggetto incaricato della trasmissione telematica** di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), utilizzando esclusivamente il **software** denominato **“dichiarazione nautica”**.

Detta comunicazione può essere trasmessa direttamente **dal committente, dall'armatore, dal proprietario dell'imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave** (cfr. [risoluzione 6/E/2018](#)).

La procedura in questione richiama alla memoria quella ben più nota delle dichiarazioni d'intento: a seguito della presentazione della dichiarazione, viene rilasciata una **ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione**. Gli estremi del protocollo

telematico di ricezione **devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore** riferita all'operazione oggetto di dichiarazione.

I dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, **sia al soggetto dichiarante sia**, per la parte dei dati ad esso riferiti, **al cedente/prestatore, all'interno del cassetto fiscale (area consultazioni – comunicazioni)**.

L'adempimento coinvolge **anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta**, che hanno a disposizione **due strade**:

- avvalersi anch'essi della **procedura telematica** sopra richiamata, **previa richiesta di un codice fiscale italiano** (direttamente o attraverso un intermediario);
- scegliere la **procedura "cartacea"**, **inviando una copia scansionata del modello di dichiarazione**, sottoscritto con firma autografa, insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità, **al Centro Operativo di Pescara (COP)** all'indirizzo [pescara@agenziaentrate.it](mailto:pescara@agenziaentrate.it), specificando **obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio dichiarazione "nautica" alternativa al provvedimento 15 giugno 2021**.

Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – **il numero di protocollo di ricezione di quest'ultima**. Conseguentemente, **una copia della suddetta documentazione** (dichiarazione sottoscritta e documento) **deve essere inviata**, a cura del dichiarante, **anche al cedente/prestatore**, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP. Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere **riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica** ([risoluzione 54/E/2021](#)).

Per la **compilazione della fattura elettronica**, il dato viene riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoData> con la voce **“NAUTICA”** e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il **numero del protocollo di ricezione** della dichiarazione (**Natura operazione N3.4**).

Resta comunque possibile **avvalersi di un intermediario incaricato**. Con il [provvedimento prot. n. 352534/2021 del 9 dicembre 2021 sono stati individuati](#), ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, lettera e\) del D.P.R. 322/1998](#), **quali altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in argomento**:

- **gli iscritti agli Elenchi dei Raccomandatari Marittimi** di cui all'[articolo 6 L. 135/1977](#);
- **le società nelle quali operi** – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – **almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi**.

Tale scelta è motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'[articolo 2 della citata L. 135/1977](#), i Raccomandatari Marittimi **svolgono attività di raccomandazione di navi**, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci,

operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, **conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri** con rilascio dei relativi documenti, nonché **qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati**.